

Trust e diritto successorio: spunti dalla giurisprudenza svizzera (Tribunale federale, 16 dicembre 2024)

Andrea Aglietti

Discussione - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: Andrea Aglietti,
*Trust e diritto successorio:
spunti dalla giurisprudenza
svizzera (Tribunale federale, 16
dicembre 2024)*, in *Trusts*,
2025, 441.

DOI: 10.35948/1590-
5586/2025.802

© 2025 Servizi per il Trust srl
- Tutti i diritti riservati

Tesi

Il 16 dicembre 2024 il Tribunale federale svizzero ha emesso una importante sentenza nella quale, con argomenti condivisibili anche dal punto di vista del diritto italiano, ha affrontato alcune significative questioni di confine tra il diritto dei trust e il diritto successorio, dando prova della maturità dell'ordinamento elvetico nella metabolizzazione dell'istituto del trust.

In particolare, dopo aver riconosciuto un *Treuunternehmen* di diritto del Liechtenstein, il Tribunale ha, sulla base del diritto successorio svizzero, escluso: che il fondo in trust sia ricompreso nel patrimonio relitto del disponente e, a tal proposito, che il trattamento fiscale rilevi ai fini della configurazione civilistica; che la designazione di beneficiari successivi rispetto al disponente si qualifichi come disposizione *mortis causa*; infine, che la mera attribuzione di una posizione beneficiaria di un trust discrezionale sia soggetta a collazione.

The author's view

On December 16, 2024, the Swiss Federal Tribunal issued an important ruling whereby, relying on arguments which are well-founded also from an Italian law perspective, it addressed key boundary issues between trust- and succession law, demonstrating the maturity of the Swiss legal system in assimilating the institution of the trust.

In particular, after recognising a Liechtenstein Treuunternehmen, the Tribunal ruled out on the basis of Swiss succession law: that the trust fund forms part of the settlor's estate and, in this respect, that tax treatment is relevant for the purposes of civil law characterisation; that the designation of successive beneficiaries after the settlor qualifies as a mortis causa disposition; finally, that the mere allocation of a beneficial interest under a discretionary trust is subject to collation.

Sommario: § 1. I fatti di causa e lo svolgimento del giudizio - § 2. La fattispecie controversa e il diritto applicabile - § 3. L'esclusione del fondo in trust dal patrimonio relitto del disponente - § 4. La natura della designazione dei beneficiari successivi rispetto al disponente - § 5. La non assoggettabilità a collazione della posizione beneficiaria di un trust discrezionale

§ 1. I fatti di causa e lo svolgimento del giudizio

Nel 2013 decedeva in Svizzera, nel Canton Soletta, G.A. lasciando quali eredi legittimi tre figli (i "Figli") e tre nipoti nati dalla figlia premorta (i "Nipoti"). Tra ottobre e dicembre 2013 il competente Ufficio successioni completava l'inventario dei beni relitti del *de cuius* e nel gennaio 2014, al fine di addivenire ad una divisione consensuale del patrimonio ereditario, i Nipoti avviavano nei confronti dei Figli un procedimento di mediazione; all'esito, nel novembre 2014, veniva concluso un accordo in forza del quale i Nipoti cedevano ai Figli le proprie quote ereditarie verso il pagamento di 1,8 milioni di franchi svizzeri.

Tre anni più tardi emergeva che il *de cuius* aveva istituito un trust di diritto del Liechtenstein, la cui regolamentazione individuava quali beneficiari: G.A. per tutta la durata della sua vita e, dopo la sua morte, di due dei Figli. Questi ultimi, venuti a conoscenza dell'esistenza del trust, nel maggio 2017 presentavano all'Amministrazione finanziaria del Canton Soletta una dichiarazione di successione integrativa ricomprendendo nell'attivo ereditario anche i valori presenti nel fondo in trust, costituiti da rapporti finanziari per un totale di ca. 1,3 milioni di franchi svizzeri; tra maggio e luglio 2019 anche l'Ufficio successioni procedeva ad una corrispondente integrazione dell'inventario del 2013.

Nel maggio 2020 i Nipoti avviavano, per la divisione della sopravvenuta porzione di patrimonio ereditario, un nuovo procedimento di mediazione, il quale tuttavia si concludeva negativamente nel luglio 2020. Nel successivo mese di agosto i Nipoti instauravano così un giudizio nei confronti dei Figli chiedendo: in via principale, che il fondo in trust fosse ricompreso nel patrimonio relitto del *de cuius* e, per l'effetto, fosse loro assegnato *pro quota* in sede di divisione ereditaria; in via subordinata, che i Figli beneficiari fossero tenuti a portare in collazione, quali liberalità in loro favore, gli apporti del *de cuius* al fondo in trust.

Con sentenza dell'8 dicembre 2021 il Tribunale di Soletta-Lebern rigettava entrambe le domande dei Nipoti: quella principale qualificando il trust come trust *inter vivos* e, di conseguenza, accertando che i beni apportati da G.A. al fondo in trust erano definitivamente usciti dal suo patrimonio al momento della dotazione e non rientravano dunque nel *relictum*; quella subordinata escludendo, attesa la natura discrezionale del trust, la qualificazione delle spettanze beneficiarie dei Figli come liberalità e, con ciò, la sussistenza di un obbligo collatizio in capo a questi ultimi.

Nel marzo 2022 i Nipoti impugnavano avanti alla Corte d'appello del Canton Soletta la decisione di primo grado chiedendone l'integrale riforma. In tale sede, oltre a reiterare i propri argomenti, evidenziando tra l'altro come la dichiarazione integrativa presentata al Fisco dai Figli costituisse un riconoscimento dell'appartenenza del fondo in trust al patrimonio ereditario, gli appellanti eccepivano anche l'invalidità della designazione dei due Figli quali beneficiari, qualificandola come un'attribuzione di beni successori e, pertanto, come una disposizione di ultima volontà priva dei requisiti formali prescritti dal diritto svizzero.

Con sentenza dell'8 [gennaio 2024](#)¹ la Corte d'appello del Canton Soletta riformava parzialmente la decisione del Tribunale dichiarando l'inclusione del fondo in trust nel patrimonio relitto di G.A.; rigettava invece la domanda di divisione giudiziale dell'eredità rimettendo alle parti il raggiungimento di un accordo sulla formazione delle quote.

La Corte accoglieva la domanda principale affermando che: un trust può dirsi *inter vivos* a patto che sia irrevocabile, poiché solo l'irrevocabilità assicura la definitiva separazione dei beni apportati dal futuro patrimonio ereditario del disponente; un trust non può dirsi irrevocabile qualora il disponente si riservi dei diritti, assuma l'ufficio di trustee o figuri quale beneficiario; nel caso di specie il disponente era rimasto, per l'intera durata della sua vita, unico beneficiario del trust, il quale pertanto non poteva considerarsi irrevocabile né, di conseguenza, *inter vivos*; se il patrimonio del trust non era stato definitivamente separato dal patrimonio del disponente, quest'ultimo, designando i due Figli quali beneficiari dopo la sua morte, aveva disposto del proprio patrimonio ereditario; tale designazione si qualificava dunque come una disposizione *mortis causa* la quale, tuttavia, non rispettava i requisiti formali prescritti dal diritto svizzero ed era pertanto nulla, potendo al massimo essere considerata quale disposizione divisionale del *relictum*, comprensivo – in ragione di quanto sopra – anche del fondo in trust.

Con riferimento alla domanda subordinata, inoltre, la Corte sosteneva che: anche assumendo di escludere il fondo in trust dal patrimonio ereditario, le spettanze beneficiarie dei due Figli, divenute irretrattabili alla morte del disponente, avrebbero dovuto essere qualificate come liberalità e dunque, in assenza di dispensa da parte del *de cuius*, i due Figli sarebbero stati tenuti a portare in collazione quanto ricevuto per effetto della loro investitura.

Nel febbraio 2024 i Figli presentavano ricorso al Tribunale federale chiedendo la riforma della decisione del giudice di seconda istanza. Con sentenza del [16 dicembre 2024](#)² il Tribunale federale annullava la sentenza della Corte d'appello definitivamente rigettando le domande dei Nipoti.

Nel respingere la domanda principale, il Tribunale federale concludeva che: in ragione della sua regolamentazione, il trust doveva essere considerato irrevocabile, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello; trasferendo taluni cespiti in favore di un trust irrevocabile, G.A. se ne era definitivamente spogliato, a nulla rilevando la sua posizione di beneficiario vitalizio del trust; di conseguenza detti beni non potevano considerarsi rientranti nel suo patrimonio al momento dell'apertura della successione; inoltre, la designazione

dei due Figli quali beneficiari, sebbene destinata a produrre i propri effetti dopo la morte del disponente, si qualificava come una disposizione *inter vivos*, e non come una disposizione *mortis causa* (invalida per difetto di forma) né divisionale.

In merito alla domanda subordinata il Tribunale federale chiariva inoltre che: le regole di funzionamento del trust lo qualificavano come discrezionale; di conseguenza, sebbene l'obbligazione collazionaria trovi generalmente applicazione ai beneficiari di un trust liberale *inter vivos* che vi siano tenuti per legge, nel caso di specie la mera attribuzione ai due Figli di una posizione beneficiaria non costituiva, di per sé, una liberalità soggetta a collazione, essendo le effettive distribuzioni rimesse alla discrezionalità del trustee (questione, quella delle attribuzioni concretamente realizzate in favore dei due Figli, che – precisava il Tribunale – esulava dalla sua cognizione in quanto non dedotta in giudizio dalle parti).

§ 2. La fattispecie controversa e il diritto applicabile

Il giudizio definito dal Tribunale federale ha ad oggetto la valutazione, ai fini dell'applicazione del diritto successorio svizzero, degli effetti giuridici dell'istituzione da parte del *de cuius* di un trust di diritto del Liechtenstein, nella specie un *Treuunternehmen*.

Il Principato del Liechtenstein è stato il primo ordinamento continentale a tentare, già all'inizio del secolo scorso, un recepimento per via legislativa del trust di tradizione anglosassone con la dichiarata finalità di attrarre investitori esteri:³ nel Codice delle persone e delle società del 1926⁴ è così espressamente disciplinato – accanto a figure radicate nello *ius civile* come lo stabilimento (*Anstalt*) e la fondazione (*Stiftung*) – la *Treuhänderschaft* (artt. 897-932), fattispecie domestica frutto di un vero e proprio trapianto giuridico⁵ dell'istituto di *common law*.

L'inquadramento della *Treuhänderschaft* non è unanime in dottrina: alcuni autori ne evidenziano la derivazione dal trust di diritto inglese,⁶ ricostruendo la situazione giuridica del *Treuhänder* rispetto al fondo in trust, in continuità con quella del trustee, come diritto di proprietà;⁷ altri autori invece, riconducendo il *Treuhänder* al *Salmann* di origine germanica piuttosto che al trustee,⁸ enfatizzano quegli indici normativi che suggeriscono di qualificarlo non come proprietario, ma come soggetto giuridico autonomo (*selbständiger Rechtsträger*)⁹ titolare di un diritto di amministrazione reale (*dingliches Verwaltungsrecht*)¹⁰ sul fondo in trust.¹¹

A partire dagli anni 2000¹² la giurisprudenza della Corte Suprema del Liechtenstein si è allineata a tale secondo filone interpretativo, giungendo nel 2011 ad affermare che “[i]l fondo in trust, secondo le pertinenti disposizioni di diritto della *Treuhand* del Codice delle persone e delle società, non costituisce un patrimonio privato del *Treuhänder*, ma un patrimonio di terzi ovvero un patrimonio speciale da tenere separato da quello restante del *Treuhänder*, sul quale quest'ultimo acquisisce un diritto di amministrazione e disposizione, ma non di proprietà”.¹³

Due anni dopo la sua entrata in vigore, il Codice delle persone e delle società è stato novellato¹⁴ con l'aggiunta dell'art. 932a, il quale ha introdotto la figura del *Treuunternehmen* (o *Geschäftstreuhand*), esemplata sul modello del Massachusetts business trust di origine statunitense.¹⁵ Il *Treuunternehmen* – comunemente indicato con le espressioni “trust enterprise”¹⁶ o “Trust Reg.”¹⁷ – è, ai sensi dell'art. 932a § 1, un'impresa destinata, giuridicamente indipendente e dotata di un patrimonio proprio la quale, sotto il proprio nome o con la propria ragione sociale, viene gestita da uno o più *Treuhänder*, secondo quanto previsto dall'atto istitutivo, per il perseguimento delle finalità ammesse dall'art. 932a § 3.

Il *Treuunternehmen* può, a seconda di quanto previsto nell'atto istitutivo, venire ad esistenza senza ovvero con personalità giuridica. La prima variante, coerente con il modello statunitense e definita dall'art. 932a § 1 come *trust enterprise* in senso proprio (*eigentliche Geschäftstreuhand*), costituisce una “ordinary trust relationship”, con la differenza che i trustee non gestiscono il patrimonio aziendale in favore dei beneficiari ma dell'impresa stessa ed è quest'ultima, invece, ad essere amministrata a vantaggio di quelli.¹⁸ Ad essa si contrappone una seconda – e invero più diffusa – variante spuria (*uneigentliche Treuunternehmen*), nella quale l'impresa amministrata fiduciariamente è dotata di personalità giuridica ed è, pertanto, tale entità ad essere titolare del fondo in trust, con la conseguenza che “the trustee no longer is a trustee in the technical sense”.¹⁹

Nel caso di specie, il Trust Reg. istituito da G.A. è, ai sensi dell'art. 1 del suo atto istitutivo,²⁰ una *trust enterprise* con personalità giuridica. Tale fattispecie è stata vagliata dal Tribunale federale svizzero al fine di individuare,

per prima cosa, la legge applicabile. Poiché la Svizzera non ha adottato un “trust” di diritto privato prettamente interno,²¹ ma ha sottoscritto la convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, il Tribunale ha verificato la riconoscibilità del Trust Reg. ai sensi dell’indicata normativa convenzionale. La conclusione raggiunta è stata negativa, difettando il requisito della titolarità dei beni in trust in capo al trustee ai sensi dell’[art. 2, comma 2, lett. b\)](#) della Convenzione, dal momento che essi si trovano nel patrimonio della *trust enterprise*, e dunque nella titolarità di quest’ultima entità.

Richiamando un proprio precedente sul punto,²² il Tribunale ha così considerato il Trust Reg. istituito da G.A., ai fini internazionalprivatistici, alla stregua di una società e, in applicazione del criterio di collegamento di cui all’art. 154 LDIP,²³ ha individuato la *lex societatis* nella legge del Liechtenstein, vale a dire nel diritto delle *Treuhanderschaft* declinate nella variante “societaria” del *Treuunternehmen*.

Il Tribunale federale è poi passato a considerare – ai sensi del diritto svizzero, applicabile ex art. 90, comma 1, LDIP²⁴ – le questioni di diritto successorio decise dalla Corte d’appello.

§ 3. L’esclusione del fondo in trust dal patrimonio relitto del disponente

In primo luogo, il Tribunale ha smentito l’assunto del giudice di secondo grado secondo cui la costituzione di una posizione beneficiaria vitalizia in favore del disponente avrebbe determinato il carattere revocabile del trust, con la conseguenza che i beni apportati sarebbero rimasti nel controllo, e dunque nel patrimonio, del disponente medesimo.

Sulla base di una corretta interpretazione dell’atto istitutivo, il Tribunale ha escluso che i valori presenti nel fondo in trust potessero considerarsi ricompresi nell’asse ereditario di G.A., essendo al momento della dotazione fuoriusciti dal suo patrimonio in via definitiva, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del predetto atto, ai sensi del quale “[i]l disponente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto sul *Treuunternehmen* e sul fondo in trust. Non si riserva alcun diritto al riguardo”.

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto valorizzando anche i successivi artt. 7 e 8,²⁵ i quali confermano l’esclusione di ogni possibile ingerenza del disponente nella parte in cui prevedono che a quest’ultimo, in quanto titolare di una posizione beneficiaria, sia preclusa la partecipazione al consiglio dei *Treuhänder*, cioè all’organo amministrativo della *trust enterprise* in grado di determinare, a propria esclusiva discrezione, le spettanze dei beneficiari.²⁶

È appena il caso di aggiungere che nessun controllo sul fondo in trust sarebbe stato predicabile in capo a G.A. nemmeno nella sua qualità di beneficiario vitalizio ai sensi dell’art. 1.1 dei *Beistatuten*:²⁷ egli, infatti, non avrebbe potuto riacquisire anticipatamente al proprio patrimonio quanto segregato nel *Treuunternehmen* – in disparte per un attimo la questione del concorso dei titolari di interessi successivi²⁸ – per l’assenza nel diritto del Liechtenstein di una regola equiparabile a quella comunemente nota nel diritto dei trust come “regola di *Saunders v Vautier*”.²⁹

Nell’ambito della propria condivisibile ricostruzione il Tribunale federale ha inoltre criticato l’argomento dei resistenti secondo cui la sottoposizione a tassazione integrativa dei valori presenti nel fondo in trust, ai sensi delle norme tributarie del Canton Soletta in materia di successione, avrebbe implicato la ricomprensione di detti valori nel patrimonio relitto del *de cuius*. L’affermazione del Tribunale sul punto è *tranchant*: “la situazione giuridica civile può senz’altro differire dalla valutazione fiscale”.

Il principio espresso dal Tribunale federale è significativo, in chiave comparatistica, ove si abbia riguardo all’esperienza italiana e, in particolare, ai casi in cui l’inesistenza di un trust sul piano civilistico è stata fatta discendere dalla natura interposta dello stesso ai fini fiscali: è nota la posizione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, in caso di decesso del disponente di un trust ritenuto interposto, i beni presenti nel fondo in trust formerebbero parte dell’attivo ereditario.³⁰ L’infondatezza di una siffatta conclusione, che confonde evidentemente i limitati effetti tributari dell’interposizione³¹ con le più ampie conseguenze restitutorie della nullità civilistica,³² risulta avvalorata anche alla luce della presa di posizione della Suprema Corte elvetica.

§ 4. La natura della designazione dei beneficiari successivi rispetto al disponente

In riforma della sentenza della Corte d’appello, il Tribunale federale ha escluso che la designazione (*Einsetzung*), da parte di G.A., di due dei Figli quali beneficiari secondari (*Zweitbegünstigte*) del Trust Reg. dopo la sua morte

potesse qualificarsi come disposizione *mortis causa*.

Nel qualificare la natura di tale designazione, il Tribunale ha tenuto distinto il momento genetico della fattispecie, che incide sul patrimonio del disponente quando costui è ancora in vita, da quello della produzione degli effetti, che è rinviato ad un momento successivo al suo decesso, giungendo così a configurare la clausola beneficiaria (*Begünstigungsklausel*) come una attribuzione *inter vivos* (*Zuwendung unter Lebenden*) con effetti *post mortem*.

Conseguentemente, ha escluso l'applicabilità delle norme del Codice civile svizzero in materia di atti a causa di morte, e segnatamente di quelle – invocate in giudizio dai Nipoti – relative alla forma delle disposizioni testamentarie e alla divisione del testatore.

La decisione del Tribunale federale svizzero consolida, a livello europeo, l'orientamento inaugurato dalla *Cour de cassation* francese, che per prima ha qualificato gli effetti di un trust familiare in termini di liberalità indiretta;³³ tale indirizzo è stato poi condiviso anche dalla Corte di cassazione italiana, la quale ha stabilito che, in caso di trust istituito in vita dal disponente e destinato ad operare anche dopo la sua morte a vantaggio dei discendenti, l'attribuzione in favore di costoro, pur differita nell'efficacia, "è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte",³⁴ con la conseguenza che si verte in una fattispecie di "trust *inter vivos* con effetti *post mortem*"³⁵ che realizza una liberalità indiretta ai sensi dell'art. 809 cod. civ.

Anche per la Corte di cassazione le conseguenze di diritto successorio sono del medesimo ordine di quelle tratte dal Tribunale federale: non possono trovare applicazione le norme dettate per gli atti *mortis causa*, quali – nell'ordinamento italiano – il divieto del testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota di legittima (art. 549 cod. civ.) o la nullità delle disposizioni testamentarie rimesse dell'arbitrio di un terzo (art. 631 cod. civ.).³⁶

§ 5. La non assoggettabilità a collazione della posizione beneficiaria di un trust discrezionale

Il Tribunale federale ha infine affrontato la questione, posta in via subordinata dai Nipoti e decisa dalla Corte d'Appello con motivazione alternativa (*Eventualbegründung*), relativa all'assoggettabilità a collazione della designazione quali beneficiari dei due Figli di G.A.

Partendo dalla qualificazione di tale designazione come attribuzione patrimoniale tra vivi a titolo gratuito (*lebzeitige unentgeltliche Zuwendung*),³⁷ il Tribunale ha affermato che un problema di collazione, ai sensi dell'art. 626 cod. civ. svizzero, effettivamente si pone.³⁸ Ha tuttavia precisato che la soluzione della questione si atteggia diversamente a seconda che si abbia a che fare con un *fixed interest trust* ovvero con un *discretionary trust*: nel primo caso, infatti, la collazione ha un oggetto determinato, costituito dal diritto esigibile (*durchsetzbaren Rechtsanspruch*)³⁹ di ricevere attribuzioni dal trustee, oltre che dalle distribuzioni che dovessero essere già state effettuate; nel secondo, invece, tale oggetto non è determinabile, essendo rimessi alla discrezionalità del trustee sia l'an che il *quantum* delle future attribuzioni.

Poiché nel caso di specie, ai sensi dei citati artt. 7 e 8 dell'atto istitutivo, il consiglio dei *Treuhänder* ha piena discrezionalità nella determinazione e soddisfazione delle posizioni beneficiarie, il Tribunale ha concluso, confutando sul punto la posizione assunta dalla Corte d'appello, che "nella sola attribuzione di una posizione beneficiaria non può essere riconosciuta una liberalità soggetta ad obbligo di collazione".

L'interpretazione del Tribunale federale è ancora una volta condivisibile anche dal punto di vista del diritto italiano: sebbene nella giurisprudenza domestica non vi siano precedenti in termini, *ratio* ed effetti del corrispondente istituto consentono di giungere alla medesima conclusione. La collazione, disciplinata in Italia dagli artt. 737 ss. cod. civ., è preordinata a garantire l'equità della successiva divisione ed impone pertanto a certe categorie di coeredi di conferire alla massa ereditaria le liberalità ricevute dal *de cuius*.⁴⁰ È dunque evidente che l'insorgenza dell'obbligo collatorio presuppone l'intervenuto arricchimento del coerede beneficiario, cioè la stabile acquisizione al suo patrimonio della situazione giuridica oggetto di liberalità;⁴¹ ne consegue che la mera designazione quale beneficiario nell'ambito di un trust discrezionale, che non sia seguita da una effettiva attribuzione di ricchezza, è insufficiente ad integrare il presupposto applicativo della fattispecie.

Vale la pena di evidenziare che, alla fine della decisione, il Tribunale federale precisa come l'operare della collazione (*Ausgleichung*) debba essere tenuto distinto da quello della riduzione (*Herabsetzung*), prevista dall'art.

522 ss. cod. civ. svizzero. Tale profilo è valorizzato (sebbene nessuna azione riduzione fosse stata svolta dalle parti) al fine di confutare l'opinione della Corte d'appello secondo cui la segregazione di beni in un trust consentirebbe di eludere le norme di diritto successorio; a tale affermazione il Tribunale oppone il rilievo che "la protezione delle quote di legittima secondo il diritto svizzero non viene compromessa dal riconoscimento dei trust (si vedano in particolare gli articoli 15, 16 e 18 della convenzione de L'Aja)"⁴² e, pertanto, "è indiscutibile che tali trasferimenti patrimoniali [scil. gli apporti al fondo in trust] siano, in linea di principio, soggetti alla riduzione".

Il citato *obiter dictum* costituisce una notazione fin troppo laconica per avventurarsi in un parallelo tra l'ordinamento svizzero e quello italiano su un tema così dibattuto come la tutela dei legittimari nei casi – come quello di specie – di trust liberale discrezionale.⁴³

La distinzione operata dal Tribunale federale suscita nondimeno qualche riflessione conclusiva circa il fatto che la "trama negoziale riconducibile al trust"⁴⁴ interagisce diversamente con gli istituti dell'ordinamento successorio a seconda del segmento dell'iter programmatico cui ciascuno di essi ha riguardo.

È interessante notare, infatti, come con riferimento alla medesima vicenda attributiva *in itinere* l'istituto della riduzione per lesione di legittima operi da un angolo prospettico opposto rispetto alla collazione, appuntandosi non tanto sull'arricchimento del beneficiario, quanto piuttosto sul depauperamento del patrimonio del *de cuius* in misura eccedente la quota disponibile. L'accertamento del carattere lesivo dell'atto di apporto al fondo di un trust liberale è così sufficiente a determinarne la declaratoria di inefficacia relativa,⁴⁵ mentre i profili esecutivi del programma destinatorio, e con essi il carattere discrezionale o meno del trust, rilevano ai diversi fini dell'individuazione del legittimato passivo delle azioni di riduzione e restituzione.⁴⁶

Note

1. OG Solothurn ZKBER.2022.29.

2. Tribunale federale, BGer 5A_89/2024. Per una traduzione, seppur in forma riassuntiva, in lingua francese, cfr. J. Perrin, *Reconnaissance en Suisse d'une Treuunternehmen liechtensteinoise; actifs hors succession; partage successoral; (absence de) rapport successoral*, in *Semaine judiciaire*, 2025, 3, 327.

3. H. Bösch-N. Pauer, *No beneficiary principle for Liechtenstein's discretionary trusts?*, in *Trustes & Trustees*, 2017, 23(5), 505.

4. *Personen- und Gesellschaftsrecht* (PGR) del 20 gennaio 1926, cfr. *Liechtensteinisches Landesgesetzblatt* (LGBI) 1926, n. 4. Per una traduzione in lingua inglese, cfr. B. J. Obe (cur.), *Liechtenstein Company Law*, Vaduz, 1999.

5. Così F.A. Schurr, *La revoca del trustee e la sostituzione del medesimo con un altro. Alcune riflessioni comparatistiche*, in questa Rivista, 2021, 18. Per un inquadramento della *Treuhanderschaft*, cfr. Id., *I trust nel diritto del Liechtenstein*, in questa Rivista, 2016, 17 a 23.

6. Cfr. K. Biedermann, *Die Treuhanderschaft des liechtensteinischen Rechts, dargestellt an ihrem Vorbild, dem Trust des Common Law*, Berne, 1981, 12; L. Marxer, *Die liechtensteinische Familienstiftung*, Freiburg, 1990, 36; F.A. Schurr, *Der Trust im Fürstentum Liechtenstein – Rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Überlegungen*, in H. Altmeyden-H. Fitz-H. Honsell (cur.), *Festschrift für Günther H. Roth zum 70 Geburtstag*, Munich, 2011, 767; F.A. Schurr, *Verhältnis des Trustee zum Errichter und zu den Begünstigten beim liechtensteinischen Trust*, in *Liechtenstein Journal*, 1, 2011, 7.

7. M. Lupoi, *The Civil Law Trust*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 32, 1999, 979; M.J. de Waal, *In Search of a Model for the Introduction of the Trust into a Civilian Context*, in *Stellenbosch L. Rev.*, 12, 2001, 70 e 83; S. Wenaweser, *Zur Rezeptionsfrage der Treuhanderschaft und ihrem Anwendungsbereich nach liechtensteinischem Recht*, in *Liechtensteinische Juristenzeitung*, 2001, 1; C.B. Gaßner, *Transferring property to a Liechtenstein trustee: a review of trust, property and constitutional law*, Vaduz, 2016, 6.

8. Cfr. H. Bösch, *Unklarheiten im Zusammenhang mit liechtensteinischen Trusts in der Schweiz* (BGer 4A 329/2013) – *Versuch einer Wegleitung*, in *Successio*, 2, 2015, 159; M.G. Puder, *Mixed Jurisdiction Law Beyond the Purported Common Law-Civil Law Dichotomy: the Property Endowment in Iran*, in *U. Pa. Asian L. Rev.*, 18(2), 2023, 174. Per una lettura della *Treuhand* germanica in un più ampio contesto storico, cfr. F. Bertoldi, *L'heres fiduciarius' in una prospettiva storico-comparatistica*, in *Studi urb.*, 66, 2015, 157 a 235.

9. Art. 897 PGR.

10. Art. 910, comma 3 PGR.

11. Cfr. H. Bösch, *Die liechtensteinische Treuhanderschaft zwischen Trust und Treuhand. Eine rechtsdogmatische und vergleichende Untersuchung aufgrund der Weisungsbestimmung des Art. 918 liecht. PGR*, Mauren, 1995, 295 ss. e 322 ss.; Id., *Trust und Fiduzia im liechtensteinischen Recht*, in *Jus & News*, 1, 1997, 26; Id., *Unklarheiten*, *supra* nota 8, 155 ss.; T. Honoré, *On Fitting Trusts into Civil Law Jurisdictions*, in *Oxford Legal Research Paper Series*, 27, 2008, 12; N. Peter, *Introduction of a trust law in Switzerland*, in *Trust & Trustees*, 25(6), 2019, 582, il quale conclude che "[d]ue to this significant differences, despite the similarities, Liechtenstein did not introduce a 'trust' but a 'Treuhanderschaft'".

12. Cfr. OGH 6 luglio 2000 (LES 2000, 148 ss.), in merito alla quale cfr. H. Bösch, *Unklarheiten*, *supra* nota 8, 159.

13. OGH 4 novembre 2011 (LES 2012, 22 ss.).

14. Per effetto dell'entrata in vigore del *Gesetz über das Treuunternehmen und andere Ergänzungen des Personen- und Gesellschaftsrechts* (TrUG) del 10 aprile 1928, cfr. *Liechtensteinisches Landesgesetzblatt* (LGBI) 1928, n. 6.

15. Cfr. C.B. Gaßner, *Transferring property*, *supra* nota 7, 15; H. Fleischer, *The Menagerie of Organizational Forms in German Company Law*, in *ECFR*, 4, 2023, 616 ss. Per un inquadramento del Massachusetts business trust, cfr. A. Gallarati, *Il (Massachusetts) business trust: il trust che conduce*

un'azienda, in G. Lepore-M. Monegat-I. Valas (cur.), *Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, Vol. II, Torino, 2010, 35 a 68.

16. È questa la traduzione inglese utilizzata anche nei documenti amministrativi ufficiali, cfr. il *Factsheet concerning the trust enterprise* (no. AJU/h70.027e.03 dell'agosto 2022).

17. Tale espressione allude evidentemente all'iscrizione presso il registro delle imprese, adempimento che per tale fattispecie è dotato, ai sensi dell'art. 932a § 7, di efficacia costitutiva (anche la *Treuhänderschaft* è sottoposta ad un regime pubblicitario, disciplinato dagli artt. 900 e 902 PGR, che tuttavia non subordina la genesi del rapporto fiduciario alla relativa iscrizione, cfr. F.A. Schurr, *I trust*, supra nota 5, 19-20).

18. Così M.G. Puder, *Mixed Jurisdiction*, supra nota 8, 175.

19. *Ibid.*, 176.

20. Riportato in estratto nella sentenza della Corte d'appello del Canton Soletta, dalla quale saranno tratte le successive citazioni (le relative traduzioni, così come in generale quelle delle fonti in lingua tedesca, sono di chi scrive).

21. Il recente tentativo di introdurre l'istituto giuridico del trust nell'ordinamento svizzero non è andato a buon fine: l'*avant-projet* di modifica del Codice delle obbligazioni, elaborato su impulso della mozione 18.3383 depositata il 26 aprile 2018 dalla Commissione degli Affari Giuridici è stato oggetto di consultazione dal gennaio all'aprile 2022; nella seduta del 15 settembre 2023 il Consiglio federale ha preso atto dell'esito negativo della procedura di consultazione e la mozione è stata rimossa dal ruolo. Sul punto, cfr. A. Reali, *Prime considerazioni sull'Avamprogetto svizzero per inserire il trust nel Codice delle obbligazioni: una disciplina per stranieri – Parte I e Parte II*, in questa Rivista, 2022, 808 e 1004.

22. Cfr. sentenza del Tribunale Federale del 10 dicembre 2013 (BGER 4A_329/2013), commentata da H. Bösch, *Unklarheiten*, supra nota 8, 169-170.

23. Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291).

24. Che stabilisce quale criterio di collegamento la collocazione in Svizzera dell'ultimo domicilio del *de cuius*.

25. L'art. 7 disciplina la competenza delle norme statutarie (*Beistatuten*) della *trust enterprise* prevedendo, tra le altre cose, che con esse “[i]l consiglio dei *Treuhänder* è autorizzato a determinare i beneficiari e l'entità del loro beneficio” e che “[t]utti i membri del consiglio dei *Treuhänder* e le persone a loro vicine sono esclusi dalla qualità di beneficiari”; il successivo art. 8 precisa che “[i]l consiglio dei *Treuhänder* decide a sua discrezione sui beneficiari o sui titolari di un'aspettativa, nonché su tipo, entità e modalità di soddisfazione delle spettanze beneficiarie, salvo che non vi siano restrizioni stabilite dall'atto istitutivo, dalle norme statutarie o da altri documenti del *Treuunternehmen*”.

26. Un'attenta lettura delle disposizioni in commento ha altresì consentito al Tribunale di escludere, alla stregua delle dottrine dello *sham trust* e del *piercing the corporate veil*, il carattere simulatorio ovvero abusivo dell'entità costituita da G.A.

27. Ai sensi del quale “[d]urante la sua vita, [G.A.] è l'unico beneficiario, senza limitazioni, del capitale e del reddito del *Treuunternehmen*”.

28. I *Beistatuten* prevedono beneficiari di secondo (art. 1.2) e terzo (art. 1.3) grado, nonché, a chiusura, un beneficiario del residuo (art. 1.4).

29. Cfr. F.A. Schurr, *Il trust nel Principato del Liechtenstein – Tradizione, prospettive e comparazione con la fondazione*, in Aa.Vv., *Moderni sviluppi dei trust*, Atti del V Congresso Nazionale dell'Associazione “Il trust in Italia”, Sestri Levante 2011, Quaderni *Trusts e attività fiduciarie*, 11, 2011, 160; S. Auer-D. Marxer, *The Breach of Trust doctrine under Liechtenstein Trust Law and its impact on the preservation and enforcement of beneficiaries' rights*, in *Trust & Trustees*, 27(1-2), 2021, 62 nota 6. Più in generale sulla regola di *Saunders v Vautier*, cfr. M. Lupoi, *La fortuna di Saunders v Vautier*, in questa Rivista, 2023, 232 a 243.

30. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate, [20 novembre 2022, n. 34/E](#), 23-24. L'interpretazione da ultimo proposta dall'Agenzia delle Entrate, di cui si trova conferma nella Risposta a interpello, [31 gennaio 2023, n. 176](#), rappresenta un arretramento rispetto alla posizione assunta dalla medesima Amministrazione finanziaria nelle precedenti Risposte a interpello, [10 giugno 2021, n. 398](#) e [4 luglio 2022, n. 359](#), nelle quali è stato correttamente affermato che l'interposizione di un trust può assumere rilevanza solo con riferimento alle imposte sui redditi, non anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

31. Figura peraltro non incontroversa, cfr. A. Vicari, *La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riquilificazione – Parte I e Parte II*, in questa Rivista, 2011, 475 e 601.

32. Come non hanno mancato di rilevare i primi commentatori, cfr. G. Bizioli, *Interposizione del trust: imposte sui redditi e imposte sulle successioni e donazioni* (pagg. 23-24 della circolare), in M. Lupoi-T. Tassani (cur.), *Commentario alla circolare 34/E*, Quaderno n. 16 di questa Rivista, 2023, 106-107; D. Muritano, *La tassazione immediata degli atti di apporto di beni in trust e i trust interposti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 20 ottobre 2022*, Consiglio Nazionale del Notariato, [Studio n. 48-2023/T](#) (disponibile all'indirizzo <https://notariato.it/wp-content/uploads/Studio48-2023Tdm.docx>), il quale osserva: “[l]’affermazione dell’Agenzia è [...] infondata, perché se l’erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto l’acquisto a titolo di erede giocoforza deve avere a oggetto diritti che fanno parte del patrimonio del defunto, la cui appartenenza si determina sulla base del diritto civile, non del diritto tributario”; S. Loconte-G. Floriddia, *Criticità e anomalie della ritenuta rilevanza dell'interposizione del trust ai fini del tributo successorio*, in *Il fisco*, 2024, 43. Le critiche della dottrina si fondano su condivisibili argomenti sistematici informati ai principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza sia tributaria (cfr. Cass. civ., [7 aprile 2025, n. 9096](#), più recente arresto in materia di interposizione) sia civile (cfr. Cass. civ., [9 settembre 2019, n. 22457](#), relativa alle conseguenze patrimoniali in presenza di fattispecie simulatorie).

33. Cfr. Cass. civ., 1^{re}, 20 février 1996, in *Repertoire du Notariat*, 1997, 27 ss. con nota di T. Vignal. Cfr., per quanto riguarda la dottrina italiana, A. Zoppini, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie “in forma indiretta”*, in *Studi in onore di P. Rescigno*, Milano, 1998, 1116 e L. Gatt, *La Liberalità*, II, Torino, 2012, 126, nota 251 e 142, nota 291.

34. Cass. civ., sez. un., [12 luglio 2019, n. 18831](#).

35. Cass. civ., [17 febbraio 2023, n. 5073](#), per un commento della quale cfr. M. Cenini, *Validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari*, in *Leggi d'Italia Legale*, *Giurisprudenza italiana*, 7, 2023, 1536.

36. Cfr. Cass. civ., 17 febbraio 2023, n. 5073, cit.

37. La dottrina tedesca ricomprende la *Zuwendung*, insieme alla figura della *Schenkung*, nella più ampia categoria dei *Liberalitätakt*, cfr. L. Gatt, *La liberalità*, I, Torino, 2002, 33, nota 64 e 443, nota 45. La nozione di *Zuwendung*, che “non si identifica con quella di negozio di attribuzione bensì con quella di effetto del negozio” (L. Gatt, *Onerosità, gratuità, liberalità*, in V. Ficari-V. Mastroiacovo (cur.), *Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari*, Torino, 2014, 53, nota 35), non è perfettamente sovrapponibile a quella di liberalità indiretta ex art. 809 cod. civ., alla quale la giurisprudenza italiana riconduce l'istituzione e dotazione di un trust (cfr. *ex multis*, Cass. civ., [24 aprile 2024, n. 11083](#), che si esprime in termini di “programma negoziale di donazione indiretta”).

38. Ritiene che tale affermazione del Tribunale federale meriti di essere “nuancée” alla luce della diversificata disciplina del *rapport successoral* dettata dai due commi dall'art. 626 cod. civ. svizzero J. Perrin, *Reconnaissance*, supra nota 2, 334 ss.

39. La nozione corrisponde a quella di *vested interest* nella *common law*, che la dottrina italiana rende con l'espressione "posizione beneficiaria quesita", cfr. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2024, 33 e 147-148.

40. Cfr. Cass., 23 ottobre 2008, n. 25646.

41. Cfr. M. Ieva, *Della collazione: l'ambito di applicazione dell'art. 744 cod. civ.*, in *Giur. it.*, 173(12), 2021, 2609: "[i]l principio della collazione è semplice: se c'è stato un arricchimento questo deve essere condiviso".

42. Osserva condivisibilmente J. Perrin, *Reconnaissance*, *supra* nota 2, 335, nota 18, non solo che il riferimento alla convenzione de L'Aja non è pertinente nel caso di specie, essendo il Trust Reg. riconosciuto in forza delle norme di conflitto svizzere, ma anche che la menzione degli artt. 16 e 18 solleva qualche perplessità, considerato che la giurisprudenza elvetica ha escluso la disciplina della *réserve héréditaire* dal novero delle norme di ordine pubblico.

43. Per una ricostruzione del dibattito che ha impegnato la dottrina italiana, cfr. D. Muritano-C. Romano, *Il trust in funzione successoria tra divieto dei patti successori e tutela dei legittimari*, Consiglio Nazionale del Notariato, [Studio n. 219-2019/C](https://notariato.it/wp-content/uploads/219-2019-C.pdf) (disponibile all'indirizzo <https://notariato.it/wp-content/uploads/219-2019-C.pdf>). Un primo orientamento ritiene che, in caso di trust liberale discrezionale lesivo dei diritti dei legittimari, l'azione di riduzione è insufficiente a garantire una tutela effettiva, che invece può essere ottenuta esperendo l'azione di nullità derivante dal mancato riconoscimento del trust in forza dell'applicazione della norma di chiusura di cui all'art. 13 della convenzione de L'Aja (cfr. M. Lupoi, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. not.*, 2001, 1159 e, più recentemente, R. Grimaldi-R. Pardolesi, *Il trust discrezionale e i mille modi per ledere i diritti dei legittimari*, in questa *Rivista*, 2023, 415). A tale orientamento se ne contrappone un secondo, ad avviso del quale l'ordinario rimedio dell'azione di riduzione garantisce al legittimario leso un adeguato livello di tutela (cfr. E. Moscati, *Trust e tutela dei legittimari*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, 13 e, più recentemente, S. Delle Monache, *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 466). A tale secondo orientamento ha da ultimo aderito anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 17 febbraio 2023, n. 5073, cit.), al cui insegnamento si sono conformate le più recenti decisioni di merito (cfr. Trib. Mantova, [26 settembre 2024](#) e Trib. Ravenna, [5-12 dicembre 2024](#)).

44. D. Muritano-C. Romano, *Il trust in funzione successoria*, *supra* nota 43, 34.

45. Cfr. *ibid.*, 35: "[l]a lesione è [...] operata dal trust, non dall'atto di trasferimento, di natura solutoria, che il trustee faccia al beneficiario".

46. Sul punto, anch'esso ampiamente dibattuto in dottrina, cfr. ancora *ibid.*, 34 a 39, nonché L. Gatt, *La liberalità*, *supra* nota 37, 330.

Andrea Aglietti (1983), laureato a Roma in Lettere Classiche e in Giurisprudenza, specializzatosi presso le università Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore, svolge la professione di avvocato tra Roma e Milano, al cui ordine forense è iscritto, prestando assistenza a privati ed imprese.

Si occupa di contenzioso ereditario, anche con elementi di transnazionalità, e di consulenza in materia di diritto successorio e di pianificazione patrimoniale; ha inoltre maturato una significativa esperienza nella contrattualistica internazionale, nonché nel contenzioso civile e nell'arbitrato commerciale, operando sia come avvocato sia nel ruolo di segretario in procedimenti arbitrali *ad hoc*.

È *full member* di STEP ed è iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati tenuto dall'associazione "Il trust in Italia ETS".

a.aglietti@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/andrea-aglietti-rsla/>